

## CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “MATERIALE PER  
OSTEOSINTESI PEDIATRICA” OCCORRENTI A AA.SS.LL., EE.OO.  
e I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA – II EDIZIONE PER UN  
PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA  
CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI**

**16 LOTTI**

**RETTIFICA**

**1. OGGETTO CONTRATTO**

Il presente documento ha come oggetto la fornitura di “Materiale per osteosintesi pediatrica” occorrente al fabbisogno delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria di seguito descritto e suddiviso nei seguenti n. 16 lotti:

<b>OSTEOSINTESI PEDIATRICA</b>		
<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>
<b>1.</b>	<b>VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) NON CANNULATA IN TITANIO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>La vite conica non cannulata in titanio, utilizzata per la correzione del piede piatto e/o della sindrome pronatoria, dovrà essere fornita in diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm e in almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga, viene inserita nell’astragalo attraverso il seno del tarso dove non vi è l’impedimento del malleolo peroneale.</p> <p>La conicità della vite permette una correzione graduale ed individualizzata per ogni singolo piede.</p> <p>La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all’inserimento nell’osso spongioso dell’astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.</p> <p>Dovrà essere fornito il materiale per l’inserimento e la rimozione.</p> <p>Materiale: Titanio.</p>
<b>2.</b>	<b>VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) NON CANNULATA IN ACCIAIO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>La vite conica non cannulata in acciaio amagnetico, utilizzata per la correzione del piede piatto e/o della sindrome pronatoria, dovrà essere fornita in diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm e in almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga, viene inserita nell’astragalo attraverso il seno del tarso dove non vi è l’impedimento del malleolo peroneale.</p> <p>La conicità della vite permette, una correzione graduale ed individualizzata per ogni singolo piede</p>

		<p>La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all'inserimento nell'osso spongioso dell'astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.</p> <p>Dovrà essere fornito il materiale per l'inserimento e la rimozione.</p> <p>Materiale: Acciaio amagnetico.</p>
<b>3.</b>	<b>VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) CANNULATA IN TITANIO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>La vite conica cannulata in titanio, utilizzata per la correzione del piede piatto e/o della sindrome pronatoria, dovrà essere fornita in diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm e in almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga, viene inserita nell'astragalo attraverso il seno del tarso dove non vi è l'impedimento del malleolo peroneale.</p> <p>La conicità della vite permette una correzione graduale ed individualizzata per ogni singolo piede.</p> <p>La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all'inserimento nell'osso spongioso dell'astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.</p> <p>Dovrà essere fornito il materiale per l'inserimento e la rimozione.</p> <p>Materiale: Titanio.</p>
<b>4.</b>	<b>VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) CANNULATA IN ACCIAIO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>La vite conica cannulata in acciaio amagnetico, utilizzata per la correzione del piede piatto e/o della sindrome pronatoria, dovrà essere fornita in diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm e in almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga, viene inserita nell'astragalo attraverso il seno del tarso dove non vi è l'impedimento del malleolo peroneale.</p> <p>La conicità della vite permette, una correzione graduale ed individualizzata per ogni singolo piede</p> <p>La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all'inserimento nell'osso spongioso dell'astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.</p> <p>Dovrà essere fornito il materiale per l'inserimento e la rimozione.</p>

		Materiale: Acciaio amagnetico.
<b>5.</b>	<b>VITE CALCANEARE (ANTEROGRADA) IN TITANIO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Vite che si impianta, attraverso il seno del tarso, nel calcagno per correzione di piedi piatti prevalentemente per pazienti affetti da paralisi cerebrale infantile.</p> <p>La testa della vite dovrà essere smussa e rotondeggiante per diminuire la nocicettività.</p> <p>La vite dovrà avere diametro adeguato (da 5 a 7 mm circa della parte filettata) e altezze della testa variabili per essere adattabile ai vari piedi.</p> <p>Lunghezza totale della vite da 20 mm a 30 mm.</p> <p>Devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta</p> <p>Materiale: Titanio.</p>
<b>6.</b>	<b>VITE CALCANEARE (ANTEROGRADA) IN ACCIAIO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Vite che si impianta, attraverso il seno del tarso, nel calcagno per correzione di piedi piatti prevalentemente per pazienti affetti da paralisi cerebrale infantile.</p> <p>La testa della vite dovrà essere smussa e rotondeggiante per diminuire la nocicettività.</p> <p>La vite dovrà avere diametro adeguato (da 5 a 7 mm circa della parte filettata) e altezze della testa variabili per essere adattabile ai vari piedi.</p> <p>Lunghezza totale della vite da 20 mm a 30 mm.</p> <p>Devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta</p> <p>Materiale: Acciaio amagnetico.</p>
<b>7.</b>	<b>PROTESI PER PIEDE PIATTO / IMPIANTO ENDOSENOTARSICO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Impianto di almeno quattro dimensioni in titanio o acciaio amagnetico a punta smussa, da inserire su filo guida dedicato che presenti un adeguato filetto per consentirne la stabilità a livello del</p>

		<p>seno del tarso e piccoli fori/fessure attraverso i quali l'osso possa, penetrando al loro interno, stabilizzarla.</p> <p>Testa della vite a brugola.</p> <p>Materiale: Acciaio amagnetico o titanio.</p> <p>Lo strumentario dovrà prevedere impianti, anch'essi cannulati, di prova e il filo guida mono paziente sterile possibilmente a punta smussa per evitare danni iatrogenici.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>PLACCHE A OTTO PER EPIFISIODESI (CRESCITA GUIDATA) IN TITANIO</b></p>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Placchette a forma di 8 lievemente convesse in titanio di almeno tre dimensioni da 12 mm a 20 mm di lunghezza con alloggiamenti per le viti coniche o tronco coniche in modo da permettere il movimento della testa della vite all'interno del suo alloggiamento nella placca. Tale movimento angolare dovrà essere di almeno 20° per ogni singola vite.</p> <p>La placchetta dovrà possedere un foro centrale per permettere il passaggio del filo guida posto nella cartilagine di accrescimento. E' preferibile che le placchette abbiano un minimo rialzo nella parte concava per evitare la compressione del periostio.</p> <p>Il complesso vite placca non dovrà essere più alto (sporgente) di 4,0 mm circa (basso profilo), per evitare problemi cutanei ove il sottocute è poco rappresentato.</p> <p>Viti cannulate e non cannulate in titanio completamente filettate autofilettanti, con testa a brugola, di varie lunghezze a partire da 16 mm fino a 32 mm.</p> <p>La Ditta dovrà offrire tutte le misure di placche e viti presenti nel proprio listino.</p> <p>Fili guida non filettati di diametro inferiore a 1,5 mm.</p> <p>Materiale: Titanio.</p> <p>Strumentario dedicato all'applicazione ed alla rimozione delle placchette e delle viti.</p>

<p><b>9.</b></p>	<p><b>PLACCHE A OTTO PER EPIFISIODESI (CRESCITA GUIDATA) IN ACCIAIO</b></p>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Placchette a forma di 8 lievemente convesse in acciaio amagnetico di almeno tre dimensioni da 12 mm a 20 mm di lunghezza con alloggiamenti per le viti coniche o tronco coniche in modo da permettere il movimento della testa della vite all'interno del suo alloggiamento nella placca. Tale movimento angolare dovrà essere di almeno 20° per ogni singola vite.</p> <p>La placchetta dovrà possedere un foro centrale per permettere il passaggio del filo guida posto nella cartilagine di accrescimento. E' preferibile che le placchette abbiano un minimo rialzo nella parte concava per evitare la compressione del periostio, il complesso vite placca non dovrà essere più alto (sporgente) di 4,0 mm circa (basso profilo), per evitare problemi cutanei ove il sottocute è poco rappresentato.</p> <p>Viti cannulate e non cannulate in acciaio amagnetico completamente filettate autofilettanti, con testa a brugola, di varie lunghezze a partire da 16 mm fino a 32 mm.</p> <p>La Ditta dovrà offrire tutte le misure di placche e viti presenti nel proprio listino.</p> <p>Fili guida non filettati di diametro inferiore a 1,5 mm.</p> <p>Materiale: Acciaio amagnetico.</p> <p>Strumentario dedicato all'applicazione ed alla rimozione delle placchette e delle viti.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>FILI RIASSORBIBILI</b></p>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Da utilizzare in sostituzione degli impianti simili metallici dove si necessita indicazione, per la non rimozione del mezzo di sintesi.</p> <p>Fili riassorbibili da 1,5 mm a 3,5 mm di diametro con adeguato strumentario per l'inserzione. La Ditta dovrà offrire tutte le misure presenti nel proprio listino.</p> <p>Tagliabili della lunghezza voluta con un semplice tronchese per fili in acciaio od altro idoneo tagliente, dato in uso dalla Ditta e, dotati di adeguato strumentario per il loro posizionamento. Tali fili debbono avere un modulo di elasticità simile a quello dell'osso ed una resistenza il più possibile uguale a quella dei fili di acciaio.</p>

		Le confezioni delle viti dovranno riportare in maniera chiara e di facile lettura le dimensioni delle stesse.
<b>11.</b>	<b>VITI CANNULATE DA 6 MM O 7 MM DI DIAMETRO CILINDRICHE</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Viti cannulate da 6 mm o da 7 mm. di diametro, di lunghezza da 60 mm a 130 mm, con differenze fra una e l'altra di 5 mm, in acciaio amagnetico, parzialmente filettate con testa a brugola o torx e con un sistema di tenuta della vite che agevoli la rimozione.</p> <p>Il filetto della vite dovrà essere a passo ampio in modo da poter essere solidamente ancorato al tessuto osseo spongioso.</p> <p>Rondelle in acciaio di adeguate dimensioni, piatte su un lato e coniche dall'altro, compatibili con la vite.</p> <p>Materiale: Acciaio amagnetico.</p>
<b>12.</b>	<b>CHIODI ENDOMIDOLLARI TELESCOPICI PER IL TRATTAMENTO DELL'OSTEOGENESI IMPERFETTA O ALTRE PATOLOGIE IN ACCIAIO</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Chiodi in acciaio telescopici per tibia, femore e omero di varie lunghezze (da 195 mm a 415 mm) e diametri (da 3,2 mm a 6,5 mm) che possano essere impiantati anche in ossa fragili quali quelle dell'O.I. per ridurre l'immobilizzazione gessata nel trattamento delle fratture e delle deformità dei pazienti (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta)</p> <p>I chiodi debbono avere degli adeguati mezzi di fissaggio a livello dell'articolazione e/o delle cartilagini di accrescimento al fine di permettere lo scorrimento del maschio all'interno della parte cannulata del chiodo stesso durante l'accrescimento.</p> <p>Materiale: Acciaio.</p> <p>Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione.</p>
<b>13.</b>	<b>CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE E/O TIBIA NEGLI ADOLESCENTI (PICCOLI DIAMETRI)</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Chiodi endomidollari bloccabili prossimalmente e distalmente in modo sia dinamico che statico con diametri a partire da 7 mm fino a 10 mm con offset per introduzione dal gran trocantere o dall'apofisi tibiale anteriore (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta).</p>

		<p>Materiale: Titanio o acciaio amagnetico.</p> <p>Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione.</p>
<b>14.</b>	<b>VITI CANNULATE RIASSORBIBILI</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Da utilizzare in sostituzione degli impianti simili metallici dove si necessita indicazione, per la non rimozione del mezzo di sintesi.</p> <p>Le viti debbono essere cannulate ed avere la stessa resistenza meccanica alle forze di taglio e compressione di quelle in metallo. Tale resistenza si deve mantenere (dimostrata da prove scientifiche inconfutabili) per almeno 60 gg prima di iniziare il decadimento dovuto al riassorbimento.</p> <p>Devono presentare diverse lunghezze e diametri (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta).</p> <p>Il filetto deve essere disponibile per tutta la lunghezza della vite oppure solo nella parte terminale (vite a richiamo).</p> <p>Dovrà essere fornito lo strumentario adatto al loro posizionamento ed ogni vite deve essere confezionata in singola confezione sterile e rintracciabile.</p> <p>Le confezioni delle viti dovranno riportare in maniera chiara e di facile lettura le dimensioni delle stesse.</p>
<b>15.</b>	<b>CHIODI ENDOMIDOLLARI TIBIALI PER ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI (TIBIA )</b>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Chiodi endomidollari:</p> <p>Per tibia (diametri da 8 mm a 12,5 mm e lunghezze da 155 mm a 370 mm.)</p> <p>Con magnete <b>od altro sistema elettromeccanico</b> al suo interno o in posizione sottocutanea collegato al meccanismo di allungamento/accorciamento dello stesso.</p> <p>Il magnete deve essere comandabile dall'esterno <b>e comunque senza contatto diretto tra meccanismo esterno ed impiantato.</b></p>

		<p>Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere accorciato o allungato, senza che si debba sottoporre il paziente ad un ulteriore intervento.</p> <p>Debbono essere fornite le apposite viti di bloccaggio del chiodo sia a livello prossimale che distale.</p> <p>Materiale: Titanio.</p> <p>Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione.</p> <p>Chiodi e viti in confezione monouso sterile</p>
<p><b>16.</b></p>	<p><b>CHIODI ENDOMIDOLLARI FEMORALI PER ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI (FEMORE)</b></p>	<p><b>Caratteristiche minime:</b></p> <p>Per femore (diametri da 8,5 mm a 12,5 mm e lunghezze da 165 mm a 365 mm.)</p> <p>Con magnete <b>od altro sistema elettromeccanico</b> al suo interno o in posizione sottocutanea collegato al meccanismo di allungamento/accorciamento dello stesso.</p> <p>Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere applicato o dalla fossetta trocanterica o dall'apice del trocantere così come per via retrograda dalla gola intercondiloidea.</p> <p>Il magnete deve essere comandabile dall'esterno <b>e comunque senza contatto diretto tra meccanismo esterno ed impiantato.</b></p> <p>Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere accorciato o allungato, senza che si debba sottoporre il paziente ad un ulteriore intervento.</p> <p>Debbono essere fornite le apposite viti di bloccaggio del chiodo sia a livello prossimale che distale.</p> <p>Materiale: Titanio.</p> <p>Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione</p> <p>Chiodi e viti in confezione monouso sterile</p>

**VALIDO PER TUTTI I LOTTI: Le misure dei diametri e delle lunghezze sono indicative e si accetterà una tolleranza del  $\pm 10\%$ .**

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti a tutte le caratteristiche tecniche specificate per ogni singolo lotto.

**La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dal lotto, fatta salva l'applicazione dell'Allegato II. 5 del D.lgs. n. 36/2023.**

**Laddove è indicato un range di misure (da ... a...), la ditta partecipante dovrà offrire, a pena di esclusione, le misure minime e massime del range nonché tutte le misure ricomprese in tale range presenti nel proprio listino.**

Come indicato nel Disciplinare, ai fini della valutazione della presenza dei requisiti di minima previsti dal presente capitolato e della valutazione qualitativa secondo i criteri indicati nel disciplinare, la Commissione giudicatrice **considererà come offerti unicamente i prodotti indicati nell'offerta silente.**

I dispositivi oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta.

In particolare tutti i prodotti oggetto di gara dovranno essere marcati CE e riportare le etichette ed istruzioni per l'uso in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5.4.2017 relativo ai Dispositivi medici, fatte salve le norme relative al periodo transitorio.

A tal fine la Ditta dovrà presentare copia della certificazione CE con relativo numero di registrazione.

I dispositivi venduti dovranno obbligatoriamente essere conformi al Regolamento (UE) 2017/745 a decorrere dalle date previste nel regolamento medesimo.

L'apposito strumentario per l'impianto del dispositivo oggetto di gara dovrà essere contenuto possibilmente in un solo container chiuso, dotato di filtri sul coperchio e comunque di peso non superiore a 15 Kg. (in ottemperanza a quanto previsto dalle norme antiinfortunistiche vigenti) che dovranno essere chiusi.

Gli strumentari dovranno essere forniti in **comodato d'uso gratuito** e dovranno comprendere tutte le componenti necessarie all'impianto e all'eventuale rimozione del mezzo di sintesi e di tutte le componenti offerte.

Per tutti i lotti l'operatore economico offerente dovrà allegare alla scheda tecnica le istruzioni d'uso in italiano del prodotto offerto.

## 2. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità prezzo**, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 valutata in base ai criteri di QUALITA' (punti 70), oltre al criterio PREZZO avente un peso massimo di 30 punti.

L'offerta economica verrà richiesta per un impianto "Standard" al fine di consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione omogenea dei prodotti proposti da tutte le Ditte offerenti.

L'offerta economica dovrà indicare il prezzo unitario (IVA esclusa) di tutte le componenti inserite nei lotti di riferimento per gli impianti "Standard" individuati dal Tavolo Tecnico. Il prezzo unitario indicato in offerta per le varie componenti dell'impianto "standard" viene applicato a tutte le gamme di misure offerte dall'operatore economico, specificate nel modello M6 Dettaglio Prezzi Unitari e riportate anche nell'offerta economica silente.

La percentuale di sconto offerta in sede di gara per l'impianto "Standard" sarà applicata a tutte le configurazioni disponibili ed alla componentistica di tutti i prodotti previsti nel medesimo lotto che l'operatore economico inserisce in allegato al modello M6 bis Dettaglio Prezzi Unitari.

La percentuale di sconto offerta in sede di gara per l'impianto "Standard" vale anche quale percentuale di sconto da praticare sul prezzo di listino per prodotti della stessa categoria merceologica non ricompresi nella gara.

Tale percentuale di sconto dovrà essere mantenuta fissa ed invariabile per tutto il periodo di fornitura.

## 3. CAMPIONATURA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico la campionatura richiesta per ciascun lotto ed il relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Le Ditte dovranno inserire nella documentazione tecnica, per ciascun lotto partecipato, l'elenco degli strumenti che verranno forniti per l'utilizzo ottimale dell'articolo oggetto del lotto e che verranno presentati in fase di dimostrazione.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Stazione Unica Appaltante Regionale – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti.

**Gli operatori economici dovranno portare in visione la campionatura del materiale offerto comprensivo di strumentario e quant'altro sia oggetto di valutazione in base alla *lex specialis*. Si precisa che qualora la Ditta non portasse in visione tutto il necessario per la pertinente valutazione della Commissione giudicatrice, verrà attribuito punteggio pari a 0 all'item che la Commissione giudicatrice non può valutare in assenza di campionatura né tramite la documentazione tecnica.**

La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.

Al termine della seduta di presentazione e previa valutazione in seduta riservata da parte dei Commissari, ciascuna Ditta provvederà a ritirare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

La Campionatura dei dispositivi, prodotta in visione a titolo gratuito:

- dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- dovrà essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

#### **4. DURATA**

Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi dalla stipula della Convenzione di fornitura con facoltà di proroga contrattuale di 12 mesi.

## 5. EQUIVALENZA DEI PRODOTTI OFFERTI

In applicazione dell'Allegato II.5 del Codice, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, **è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.**

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche.

## 6. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

1. I prodotti oggetto della presente fornitura sono destinati ad essere utilizzati, secondo la destinazione d'uso precisata nella scheda di ciascun lotto, dal personale degli enti del SSR della Liguria.
2. I prodotti di cui trattasi dovranno, al momento della consegna, possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.
3. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno possedere, a pena esclusione, le caratteristiche tecniche minime elencate nell'Allegato tecnico in appendice al presente Capitolato
4. In applicazione dell'art. 79, allegato II.5, del Codice dei Contratti pubblici può essere ammessa un'offerta anche quando le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. I beni oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta.

6. In particolare tutti i prodotti oggetto di gara dovranno essere marcati CE secondo il Regolamento (UE) 2017/745 del 5.4.2017 relativo ai Dispositivi medici, fatte salve le norme relative al periodo transitorio. A tal fine la Ditta dovrà presentare copia della certificazione CE con relativo numero di registrazione.

## **7. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto della Convenzione di Fornitura e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque di ATS Liguria, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ATS Liguria e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ATS Liguria, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative delle forniture/servizi prestati.
10. Resta espressamente inteso che ATS Liguria non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
11. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 15 del Codice e del D.M. 49/2018. Il RUP e/o il DEC si interfacciano con il Responsabile della Fornitura nominato al Fornitore ai sensi dell'art. 15

## **8. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga in particolare a:
  - a. fornire i beni e/o a prestare i servizi oggetto della procedura di gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli Atti di gara;
  - b. sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
  - c. eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente atto e relativi allegati e negli OdF;
  - d. eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto dagli atti di gara;
  - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ATS Liguria di monitorare la conformità delle forniture alle norme

previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- f. verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;
  - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - h. consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a ATS Liguria, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 10.

## **9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione di fornitura.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione di fornitura.

## **10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
  - a. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
  - b. controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
  - c. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
  - d. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
  - e. informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro all'interno degli enti sanitari; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.
5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, ATS Liguria non redige il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo D.U.V.R.I. che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

**11. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, verifica la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce non esclude che quantità e qualità dei prodotti possano essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 11.

## **12. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

## **13. SERVIZI ACCESSORI.**

### 1. Contatti del Fornitore e reportistica alle Amministrazioni contraenti

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni, a semplice richiesta e nel rispetto del termine da queste assegnato (pena l'applicazione delle penali di cui oltre), informazioni (anche sottoforma di report) relative:

- a. alle forniture comprese in Convenzione;
  - b. alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
  - c. alle modalità di inoltro dei reclami;
  - d. alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna;
  - e. al canale prescelto per l'emissione dell'ordine (PEPPOL, PEC ecc.) e ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità degli ordini (NSO);
  - f. tutti i dati necessari agli adempimenti normativi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le strutture sanitarie destinatarie dei prodotti aggiudicati su qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni oggetto della fornitura compresi negli Ordinativi di fornitura; modalità di contatto con la

propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari modalità di inoltro dei reclami; ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

### 3. Report a ATS Liguria

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alla ATS Liguria, a semplice richiesta e nel rispetto del termine da questa assegnato (pena l'applicazione delle penali di cui oltre), la reportistica (dati di dettaglio nonché aggregati e riassuntivi delle prestazioni contrattuali in formato elettronico anche editabile) relativa agli OdF ed alle RdC ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- a. Amministrazione contraente che ha emesso OdF ed RdC
  - b. Data ricezione OdF ed RdC
  - c. Dettaglio delle forniture ordinate con indicazione della quantità
  - d. Importi fatturati a ciascuna Amministrazione contraente
  - e. Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni contraenti.
4. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di ATS Liguria, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione di fornitura può altresì essere effettuato da ATS Liguria anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
- ### 6. Materiale per il sito
- Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di ATS Liguria nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:
- a. richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da ATS Liguria, anche ai fini dell'inserimento su AREAS;
  - b. richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico.

## 14. PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali di cui ai commi successivi.

2. Le Amministrazioni contraenti applicano, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
  - a. in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di ripetuti ritardi, per ogni Amministrazione contraente, è riservata la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta ad ATS Liguria di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;
  - b. in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;
  - c. in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione contraente potrà:
    - i. restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
    - ii. restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiedere la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 10 "Servizi accessori Reportistica" la ATS LIGURIA applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche a ATS Liguria) o da ATS Liguria; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione da parte di ATS Liguria in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di

esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o di ATS Liguria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. ATS Liguria in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
9. ATS Liguria, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'Amministrazione Contraente. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso ATS Liguria ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:
  - a. applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;
  - b. ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - c. reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - d. gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
  - e. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - f. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Garanzia. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - g. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della Convenzione di fornitura;

- h. mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
  - i. perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti nell'Allegato tecnico del presente Capitolato;
  - j. indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura;
  - k. casi previsti dall'art. 122, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023
  - l. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010
2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., ATS Liguria può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione di fornitura, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:
- a. applicazione di penali da parte propria e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;
  - b. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" della Convenzione di fornitura;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo 15 " Garanzia. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f. nel caso in cui almeno una Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;
  - g. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h. mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
  - i. perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico
  - j. subappalto non autorizzato
  - k. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010
  - l. nei casi previsti dall'art. 122 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023
  - m. violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del Piano triennale di Prevenzione della corruzione inserito nel PIAO approvato con DGR n. 71/2024 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con DGR n. 187/2021.
  - n. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
3. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ATS Liguria e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione ATS Liguria e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

## 16. RISOLUZIONE

1. Salvo quanto previsto all'art. 15 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione di fornitura, ATS Liguria ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, ATS Liguria ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.
3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di ATS Liguria, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno più utilizzare l'OdF emesso.
4. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione degli OdF delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, ATS Liguria e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di ATS Liguria al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a ATS Liguria onde consentire le conseguenti modifiche su AREAS.
8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da ATS Liguria.
9. Resta inteso che ATS Liguria e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.
10. ATS Liguria, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

## **17. RECESSO**

1. ATS Liguria ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b. perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c. condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d. per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.-159/2011 ATS Liguria ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la ATS Liguria e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
3. ATS Liguria ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 123 D.Lgs. n.-36/2023.
4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purché effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.
5. Qualora ATS Liguria receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti non potranno a loro volta utilizzare gli OdF già emessi previa comunicazione via PEC al Fornitore. Il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da ATS Liguria e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 12.

## **18. GARANZIA, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. I prodotti forniti devono essere garantiti da ogni difetto imputabile alle procedure di fabbricazione, di immagazzinamento o installazione da parte del Fornitore.
2. Il Fornitore presta tale garanzia per il periodo indicato in offerta dalla data di consegna.
3. Durante il periodo di garanzia l'eventuale rottura o malfunzionamento non imputabile all'Amministrazione contraente comporterà l'obbligo per il Fornitore, di sostituire il prodotto con un altro nuovo di fabbrica, coperto da garanzia per l'intero periodo previsto dal precedente paragrafo (o per il maggior periodo eventualmente offerto).

4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
5. Il Fornitore:
  - manleva e tiene indenne ATS Liguria nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - garantisce ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della Convenzione per:
    - vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
    - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.).
6. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **19. RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

1. Il Fornitore nomina un Responsabile della Fornitura, che avrà i compiti e le responsabilità di seguito riportate:
  - a) supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli OdF;
  - b) pianificazione delle consegne;
  - c) risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami da parte delle Amministrazioni e/o di ATS Liguria;
  - d) monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza per tutto il periodo di efficacia dei singoli OdF;

- e) implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
  - f) invio della reportistica di cui all'art. 10 al fine di verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i.
2. Il compito del Responsabile della fornitura è quello di garantire l'esatto e corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
  3. Il Responsabile della fornitura, in quanto interfaccia fra il personale della ditta Aggiudicataria e il DEC per il controllo dell'andamento della prestazione contrattualizzata, deve necessariamente essere persona dotata di adeguate capacità di relazione, oltre che di competenze di gestione tali da consentirgli un approccio immediato e risolutivo dei problemi e/o delle criticità correlate con il servizio.

## **20. SUBAPPALTO**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ATS Liguria. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della ATS Liguria risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

## **21. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO, INDISPONIBILITA' E/O IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA, EVOLUZIONE TECNICA**

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a A.T.S. Liguria ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su

 <p><b>ATS LIGURIA</b> AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA</p>	<p><b>CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'</b> Tel.: 010 5488541 email: <a href="mailto:direzione.areals@atsliguria.it">direzione.areals@atsliguria.it</a></p>	 <p><b>Liguria Salute</b> AREA LIGURIA SALUTE</p>
---	---	--

libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla A.T.S. Liguria.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali S.U.A.R. procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.xx della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 124 del Codice nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

3. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

4. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la ATS Liguria e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione di fornitura e delle conseguenti possibili variazioni da apportare ai prodotti ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

5. Nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, il Fornitore, previa valutazione di scheda tecnica è tenuto ad immettere nella fornitura (a titolo di affiancamento e/o sostituzione), il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali, previa formale autorizzazione da parte di ATS Liguria.

**22. REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO EX ART. 60 E 120 DEL D.LGS. N. 36/2023**

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2024, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi di cui all'art. 60 comma 3 lettera b) e successive tabelle di cui all'allegato II.2 bis, introdotto dall'art. 86 del D. Lgs. 209/2024.
2. Si applicano gli indici individuati in funzione del CPV indicato da SUAR. Dato il CPV prevalente 33183300-9 (apparecchi per osteosintesi), l'indice ISTAT individuato nella Tabella D.1 è: PPI (ovvero prezzi alla produzione dell'industria). Il monitoraggio dell'andamento dei predetti indici avviene con frequenza annuale.
3. In mancanza di indici disaggregati si applica il riferimento all'indice generale ISTAT industria – escluse costruzioni – totale (interno + estero) dei prezzi alla produzione.
4. Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo, di cui all'art. 60 comma 2 bis del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2024.

**23. TRASPARENZA, OBBLIGHI DI OSSERVANZA DEL PTPC E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione di fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione inserito nel PIAO e il Codice di Comportamento dei dipendenti di ATS Liguria. In ogni caso, il Fornitore partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.
3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
5. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **24. RISERVATEZZA. OBBLIGHI SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

1. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui ATS Liguria o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
2. In osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, in particolare:
  - a. attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
  - b. non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
  - c. informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
  - d. garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
  - e. ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
  - f. adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;

- g. adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
  - h. rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
  - i. adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
  - j. garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2).
3. Il Fornitore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.
4. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i compiti e le funzioni conseguenti alla designazione a Responsabile del trattamento consistono, a titolo esemplificativo:
- a. nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;
  - b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - d. nel trasmettere a ATS Liguria e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a ATS Liguria tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - e. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - f. nel consentire a ATS Liguria o alle Amministrazioni contraenti, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
  - g. su richiesta di ATS Liguria o delle Amministrazioni contraenti, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS Liguria, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli

 <p><b>ATS LIGURIA</b> AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA</p>	<p><b>CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'</b> Tel.: 010 5488541 email: <a href="mailto:direzione.areals@atsliguria.it">direzione.areals@atsliguria.it</a></p>	 <p><b>Liguria Salute</b> AREA LIGURIA SALUTE</p>
---	---	--

Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

**CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'**

Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Rossana Brandolin

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate